

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti, nato a

il _____, C.F.: _____ giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dalla procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

Il sig. Giuseppe Ciffa, nato a _____ il _____ C.F.:

il quale dichiara d'intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* del **"Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle Società Cooperativa"**, con sede in Porto Empedocle (Ag), presso il Molo Crispi n. 78, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 80002750844 e P. I.V.A. n.: 00127700847, pec: ormeggiatori.p.e@pec.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 30.10.2023, il cui verbale è depositato in copia presso gli atti dell'AdSP chiamata per brevità anche "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- che è stata formalmente costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale le cui funzioni/competenze, a far data dal 29 giugno 2017, sono state estese anche al porto di Porto Empedocle, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- con istanza del 30.09.2022 (prot. AdSP n.14772/22), che se pur non materialmente integrata costituisce parte integrante, il "Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc. coop." ha presentato domanda di rinnovo, per la durata di quattro anni, della concessione demaniale marittima n. 9/2021, ai sensi dell'art. 36 cod. nav., avente per oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 239,00 su cui insistono un modulo prefabbricato di mq. 28,80, su due elevazioni, una passerella di mq. 2,52, una cisterna fuori terra di mq. 2,88 e la rimanente superficie scoperta di mq. 204,80, quale area asservita, sita presso la Banchina "Sanita'" del Molo "F. Crispi" del porto di Porto Empedocle, da utilizzare come ufficio e magazzini della società cooperativa, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, l'Albo pretorio on line dell'Ente, nonché sul sito dell'AdSP, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali

marittime non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Operativa (prot. n. 17927/22) e dell'Area Tecnica dell'Autorità (prot. 3839/23);
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 26.04.2023;
- con nota prot. n. 16510 del 02.11.2022, l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico "Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc. coop.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 26.09.2023 (prot. AdSP n. 19883/23) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla **"Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle-Società Cooperativa"**, come in comparenza rappresentata e che accetta senza riserva alcuna, **l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 239,00 su cui insistono un modulo prefabbricato di mq. 28,80, su due elevazioni, una passerella di mq. 2,52, una cisterna fuori terra di mq. 2,88 e la rimanente superficie scoperta di mq. 204,80, quale area asservita, sita presso la Banchina "Sanita'" del Molo "F. Crispi" del porto di Porto Empedocle, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", da utilizzare come ufficio e magazzini della società'.**

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 4 (quattro) **a decorrere dal 01.01.2023 fino al 31.12.2026**

nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo di **euro 13.510,00 (tredicimilacinquecentodieci,00)**, di cui euro 3.377,50 a titolo di canone annuo per l'anno 2023 e di canone annuo provvisorio per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Con la presente si dà atto che il concessionario ha corrisposto l'importo di euro 3.377,50, a saldo del canone per l'anno 2023, come da ricevuta dell'AdSP n. 869 del 21.02.2023.

Il citato canone sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2024, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o atti dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

Art. 4) Deposito cauzionale e Garanzie Assicurative

A garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza, si dà atto che il “Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc.coop.” ha prodotto all’AdSP il deposito cauzionale di euro 9.0000,00 a mezzo di polizza fideiussoria n. 2022/50/2637679 emessa in data 24.03.2022 ed appendice n. 1 del 16.03.2023, rilasciate dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni;

Il “Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc. coop.” si obbliga ad integrare l’importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell’AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell’AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine

della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, previa regolarizzazione catastale.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il Concessionario si obblighi a rimettere in pristino stato le aree scoperte in oggetto (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorità Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione e autorizzazione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che durante l'occupazione la ditta non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- che il Concessionario richiedente si impegni, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi,

autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nelle aree oggetto di concessione;

- che il richiedente provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008, le attrezzature secondo "Direttive macchine" vigente e adeguare gli impianti con riferimento alla D.M. 37/2008;

- il concessionario si obbliga, su richiesta dell'Autorità, a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali, nonché per i servizi di illuminazione ed idrico, secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla

semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La societa' si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Art. 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Art. 8) Casi di esonero di Responsabilita'

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', ne alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto

della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Art. 9) Elezione di Domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, il "Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc. coop.", elegge domicilio in Porto Empedocle (AG), Molo Crispi, n. 78, posta elettronica certificata: ormeggiatori.p.e@pec.it.

Art. 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n. 94 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 14 novembre 2023

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

“Gruppo Ormeggiatori del porto di Porto Empedocle soc. coop.”

sig. Giuseppe Ciffa n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).